



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



**ORDINANZA N. 13/2020 del 30 SETTEMBRE 2020**

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - REGOLAMENTAZIONE  
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "OTTOBRE PALAZZUOLESE" DEL 4 -11-18 E 25  
OTTOBRE 2020**

### IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23.02.2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 23.02.2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 25.02.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;
- D.P.C.M. 04.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- D.P.C.M. 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;
- D.P.C.M. 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- D.P.C.M. 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;
- D.P.C.M. 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- D.P.C.M. 01.04.2020, contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 02 aprile 2020;



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



- D.P.C.M. 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 97 dell'11.04.2020;
- D.P.C.M. 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica" (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Avvio della fase 2", nella quale si dispone, tenuto conto del quadro epidemiologico regionale, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

VISTO in particolare l'art. 14 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui si dispone che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

CONSIDERATO che, ai sensi delle linee guida contenute nell'all. 17 al DPCM 17 maggio 2020 "i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale";

VISTO il DPCM del 11/06/2020, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, erano efficaci fino al 14 luglio 2020;

VISTO il DPCM del 14/07/2020, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 11/06/2020, erano efficaci fino al 31 luglio 2020;

Visto il DL 30 luglio 2020 n. 83 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, fino al 15 ottobre 2020;

Visto in particolare il comma 5 dell'articolo 1 del DL 30 luglio 2020, n. 83: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176."



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 le cui disposizioni che hanno sostituito quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, erano efficaci fino al 7 settembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che proroga al 7 ottobre le disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020, sopra citato;

VISTO in particolare l'allegato 9 al DPCM 7.8.2020 “Nuovo Coronavirus SARS-Cov-2 – Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 15 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020, l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati, in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.06.2020 ad oggetto: “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori misure per la fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica”, ed in particolare l'allegato 1 “Indicazioni per la prevenzione del contagio nel settore del commercio su area pubblica”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 10 giugno 2020 ad oggetto- “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020”;

DATO ATTO che con deliberazione n. 47/GC del 24.07.2020 è stata indetta la manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata **“Ottobre Palazzuolese”** prevista nelle domeniche del 4 -11-18 e 25 ottobre 2020;

EVIDENZIATO che, dall'esame delle linee guida contenute nell'allegato 9 al DPCM 7 agosto 2020 e nell'ordinanza n. 63 del 8.06.2020, in rapporto al contesto della manifestazione denominata **“Ottobre Palazzuolese” del 4 -11-18 e 25 ottobre 2020**, si ritiene opportuno adottare le dovute misure logistiche ed organizzative di prevenzione e contenimento al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche del settore del commercio su area pubblica, compatibilmente con la salute di utenti e lavoratori nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, come segue:

**a) distanziamento tra i banchi di almeno un metro;**

**b) gli accessi ad ogni singolo banco dovranno avvenire frontalmente e non lateralmente e dovranno essere limitati a massimo n. 3 utenti per volta, con individuazione dei punti di rispetto per ogni posteggio in modo da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;**

**c) adeguata informazione, mediante appositi avvisi, sui corretti comportamenti da adottare per il contenimento del contagio, rivolta alla popolazione e ai partecipanti alla manifestazione.**

EVIDENZIATO che gli operatori sono tenuti ad osservare e fare osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche linee guida del settore, contenute nell'allegato 9 al DPCM 7.8.2020, in particolare:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



- obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti da parte del titolare del posteggio può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati è prevista l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

VISTO inoltre quanto disposto nell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.6.2020 e in particolar modo le seguenti disposizioni per:

- gli **operatori del settore**:

“Raggiunto lo spazio riservato e predisposta la postazione di vendita, l'operatore dovrà preoccuparsi di:

1. organizzare l'area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro (è consigliato, dove possibile, il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m);
2. fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa di essere serviti;
3. posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attività virucida per detergere le mani e/o guanti monouso;
4. avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva che copre naso e bocca.
5. possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino assembramenti;
6. in caso di vendita di beni usati è necessaria la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;
7. la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto possono essere effettuati dagli operatori abilitati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018 (Codice del commercio) solo in presenza delle condizioni stabilite dall'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente n. 60 del 27 maggio 2020;

È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione. È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori ed utenza, sui banchi e alla cassa.

Possibilmente presso ogni banco o comunque per più banchi limitrofi, sono posizionati raccoglitori per i rifiuti. Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

Al termine dell'attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendo adeguate precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono le specifiche disposizioni.”

Inoltre “Nell'attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, gli operatori devono indossare mascherina chirurgica o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti. In alternativa all'utilizzo dei guanti, è obbligatoria la frequente pulizia delle mani con gel disinfettante ad attività virucida.”

-per i **clienti**:

“Il rispetto del distanziamento interpersonale dovrà essere garantito anche nel rapporto di vendita fra venditore e cliente.

L'accesso all'area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca. Il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver obbligatoriamente utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato la merce esposta. I guanti dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori.



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento.”

**Dato atto che per quanto riguarda l'uso dei guanti monouso occorre far riferimento all'allegato 9 al DPCM 7.8.2020, il quale in premessa riporta in merito quanto segue;**

*“Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idroalcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).”*

VISTO l'articolo 32 della L. 23.12.1978, n. 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento all'articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO necessario ricorrere all'esercizio del potere dell'ordinanza contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dai D.P.C.M. e dai provvedimenti citati;

### ORDINA

1. per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo, l'adozione delle misure preventive come sotto indicate per lo svolgimento della Manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata **“Ottobre Palazzuolese” prevista nelle domeniche del 4 -11-18 e 25 ottobre 2020:**

**a) distanziamento tra i banchi di almeno un metro;**

**b) gli accessi ad ogni singolo banco dovranno avvenire frontalmente e non lateralmente e dovranno essere limitati a massimo n. 3 utenti per volta, con individuazione dei punti di rispetto per ogni posteggio in modo da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;**

**c) adeguata informazione, mediante appositi avvisi, sui corretti comportamenti da adottare per il contenimento del contagio, rivolta alla popolazione e ai partecipanti alla manifestazione.**

2. Gli operatori sono tenuti ad osservare e fare osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche linee guida del settore, contenute nell'allegato 9 al DPCM 7.8.2020, in particolare:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti da parte del titolare del posteggio può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati è prevista l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Gli **operatori del settore** dovranno altresì uniformarsi alle indicazioni contenute nell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.6.2020:

“Raggiunto lo spazio riservato e predisposta la postazione di vendita, l'operatore dovrà preoccuparsi di:

1. organizzare l'area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro (è consigliato, dove possibile, il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m);
2. fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa di essere serviti;
3. posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attività virucida per detergere le mani e/o guanti monouso;
4. avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva che copre naso e bocca.
5. possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino assembramenti;
6. in caso di vendita di beni usati è necessaria la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;
7. la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto possono essere effettuati dagli operatori abilitati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018 (Codice del commercio) solo in presenza delle condizioni stabilite dall'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente n. 60 del 27 maggio 2020.

È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione. È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori ed utenza, sui banchi e alla cassa.

Possibilmente presso ogni banco o comunque per più banchi limitrofi, sono posizionati raccoglitori per i rifiuti. Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

Al termine dell'attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendo adeguate precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono le specifiche disposizioni.”

Inoltre “Nell'attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, gli operatori devono indossare mascherina chirurgica o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti. In alternativa all'utilizzo dei guanti, è obbligatoria la frequente pulizia delle mani con gel disinfettante ad attività virucida.”

Le seguenti indicazioni sempre contenute nell'allegato 1 all'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8.6.2020, sono invece rivolte **ai clienti**:

“Il rispetto del distanziamento interpersonale dovrà essere garantito anche nel rapporto di vendita fra venditore e cliente.

L'accesso all'area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca. Il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver obbligatoriamente utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato la merce esposta. I guanti dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori.

L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento.”

3. Di dare atto che per quanto riguarda l'uso dei guanti monouso occorre far riferimento all'allegato 9 al DPCM 7.8.2020, il quale in premessa riporta in merito quanto segue;



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE



*“Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idroalcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).”*

### DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale.

Che sia trasmessa per quanto di competenza:

- alla Polizia Municipale Unione dei Comuni del Mugello - Distretto di Palazzuolo sul Senio, alla Stazione Carabinieri anche ai fini della verifica, mediante adeguati controlli, sull'utilizzo della mascherina sia da parte degli operatori che da parte dei clienti e riguardo alla messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento, come da linee guida citate in premessa;
- al Servizio Affari Generali Gestione Risorse;
- alle Associazioni di categoria interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Palazzuolo sul Senio, 30 settembre 2020



N. SINDACO  
(Gian Piero Moschetti)

